

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2016, proposto da Immobiliare Meloncello di Alfonso Ropa e C. s.a.s., in persona del legale rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Buozzi n. 87;

contro

il Comune di Bologna, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Siciliano e Antonella Trentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione prima, n. 679 del 15 luglio 2015, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Bologna del 14 aprile 2021;

Viste le memorie difensive dell'appellante in data 14 marzo 2022 e 23 marzo 2022 e dell'Amministrazione resistente in data 14 marzo 2022 e 24 marzo 2022;

Vista la documentazione depositata dal Comune di Bologna il 3 marzo 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 il consigliere Claudio Tucciarelli e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Ermes Coffrini, Massimo Colarizi e Caterina Siciliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) del Comune di Bologna (approvato con deliberazione consiliare n. 137 del 2009), nella parte in cui disciplina l'area, di proprietà della società Immobiliare Meloncello, ubicata in via Galeazza n. 71. Tale area insiste su fascia di rispetto autostradale e ferroviaria ed è classificata "Ambiti Pianificati Consolidati per Infrastrutture", ove sono ammessi solo interventi di rimboschimento sulle parti non edificate, a fini di mitigazione e compensazione degli impatti delle infrastrutture.

Secondo quanto rappresentato dall'appellante, da oltre 40 anni l'area è utilizzata prevalentemente per rimessaggio di camper ed a verde.

L'appellante aveva presentato, prima, una osservazione al piano strutturale (P.S.C.) adottato, volta a consentire la "ristrutturazione dell'attività esistente nonché la realizzazione di manufatti per il ricovero di camper, favorendo tale intervento attraverso l'utilizzo del verde e del parco da cedersi o da convenzionarsi". Il Comune non aveva tuttavia accolto l'osservazione, in quanto ritenuta non pertinente, atteso che le modalità di intervento e trasformazione dell'esistente sarebbero stati "disciplinati da P.O.C. e R.U.E."

L'appellante ha quindi proposto osservazione al R.U.E. adottato, relativa alla possibilità di risistemazione dell'area, ampliamento dei manufatti esistenti, costruzione di fabbricati leggeri, in stretta connessione con la presenza del verde, che assuma caratteri di mitigazione. L'osservazione non è stata accolta dal Comune, in quanto il R.U.E., in base al P.S.C., ammetterebbe per questi ambiti esclusivamente interventi di conservazione e manutenzione del patrimonio edilizio esistente e non può prevedere l'assegnazione di una capacità edificatoria all'ambito.

2. La società ha quindi proposto ricorso al T.a.r. (n.r.g. 861/2009), affidato a un unico gruppo di motivi (da pag. 7 a pag. 12).

E' lamentata in primo luogo la contraddittorietà tra i rilievi svolti dal Comune aveva ritenuto quanto osservato dalla società non pertinente, mentre poi, con riferimento al R.U.E., il Comune aveva escluso la possibilità per tale strumento di assegnare una capacità edificatoria all'ambito.

In secondo luogo, il ricorrente ha contestato, in quanto non supportata dalla normativa di riferimento, l'esclusione della capacità edificatoria dell'area. In presenza di un "ambito pianificato consolidato" non potrebbe essere trascurato quanto stabilito dall'art. 28 della 1.r. n. 20/2000, che, al comma 2, affidava al

P.S.C. il compito di definire (lettera f) le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del R.U.E., di cui al comma 2 dell'art. 29. A sua volta, tale articolo prevedeva che: "Il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., disciplina le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale"; significativamente, poi, il terzo comma del medesimo articolo stabiliva che gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al P.O.C. e sono

attuati per intervento diretto.

Ad avviso della società, il concetto di trasformazione dovrebbe essere inteso in senso estensivo e non potrebbe essere limitato solo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Inoltre, sempre secondo la società, rinviando al R.U.E., il P.S.C. avrebbe considerato quanto richiesto non coinvolgente la VALSAT, in quanto non idoneo a sconvolgere le scelte in esso riassunte.

3. Si è costituito in primo grado il Comune di Bologna.

4. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione prima, n. 679 del 15 luglio 2015, ha ritenuto infondato il primo rilievo, perché le due osservazioni comunali avevano diversi oggetti; in particolare la prima, finalizzata solo alla realizzazione di manufatti per ricovero dei camper, non implicava necessariamente l'assegnazione di capacità edificatoria né la realizzazione di volumi e superfici eccedenti l'esistente. Correttamente, il Comune avrebbe quindi replicato che la trasformazione dell'esistente (ovviamente nei limiti stabiliti dal P.S.C., vale a dire senza incrementi) doveva essere normata dal R.U.E. Con l'osservazione al R.U.E. adottato, la ricorrente aveva invece chiesto di introdurre la previsione di nuove costruzioni, che non potrebbe essere aggiunta dal R.U.E. in contrasto col P.S.C., ferma restando la competenza del R.U.E. a regolare le trasformazioni che sono invece consentite dal medesimo P.S.C. (le trasformazioni dell'esistente senza aumenti), come preannunciato con il rigetto della prima osservazione.

Quanto al secondo rilievo del ricorrente, l'impugnata sentenza del T.a.r. ha richiamato quanto deciso sul simile ricorso n.r.g. 862/2009 tra le stesse parti, secondo cui effettivamente negli Ambiti consolidati, così classificati dal P.S.C. a norma dell'art. A10 della 1.r. n. 20/2000, il R.U.E. non può assegnare nuova capacità edificatoria.

La sentenza ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Bologna, liquidandole in € 2.500, oltre accessori di legge

5. La società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi (da pag. 13 a pag. 17).

In primo luogo, l'appello rappresenta che non sarebbe vero che le due osservazioni (quella riferita al R.U.E.) presentavano un diverso oggetto e che la prima non implicava l'assegnazione di capacità edificatoria. Sarebbe invece stato lo stesso comune che aveva indicato lo strumento, il R.U.E., e riconosciuto inequivoco allo stesso la possibilità di rispondere a quanto richiesto.

In secondo luogo, il richiamo, contenuto nella sentenza del T.a.r., all'ulteriore ricorso tra le stesse parti non avrebbe tenuto conto del fatto che, in quel caso, si discuteva di un'area avente una diversa collocazione urbanistica, mentre il complesso immobiliare di che trattasi è ubicato all'interno degli ambiti pianificati consolidati per infrastrutture (ambito 55), normato dall'art. 66 delle norme di attuazione. Sarebbe lo stesso art. 61 delle norme del R.U.E., come richiamato nel ricorso citato dal T.a.r., che smentirebbe l'asserzione secondo cui "il RUE non può assegnare ancora capacità edificatoria, a ciò ostando la chiara previsione all'art. 29 della L.R. 20/2000. Senonchè, l'art. 29 non conterrebbe affatto questa previsione, affidando al R.U.E. la disciplina della trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, senza, però, escludere la possibilità di assegnare - come avrebbe sostenuto il T.a.r. - nuova capacità edificatoria. 6. Si è costituito il Comune di Bologna per resistere.

7. Con ordinanza presidenziale n. 697 del 9 marzo 2020 è stato chiesto alle parti, inter alia, ai fini della eventuale applicazione dell'art. 26 c.p.a. e del suo carico di sanzioni, di confermare la reale presenza di un interesse alla definizione della lite.

Parte appellante, con la nota in data 5 maggio 2020, ha insistito per la definizione del giudizio, ha comunicato che nel corso del giudizio non sono intervenute sopravvenienze, ha informato che, nei confronti del regolamento edilizio-urbanistico oggetto del gravame, la società ricorrente, seppure con riguardo ad altra sua proprietà posta in Bologna, in via Luca Della Robbia n. 13, oltre che per altri motivi, ha proposto un ricorso pendente innanzi alla medesima Quarta Sezione.

8. Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

9. Alla udienza pubblica del 14 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione. 10. L'appello è infondato e deve essere respinto.

10.1. Il Collegio osserva preliminarmente che, ai fini della definizione della controversia, la disposizione primaria di riferimento ratione temporis è - oltre all'art. 28, comma 2, lettera f), della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000, in base a cui il P.S.C. definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del R.U.E. di cui al comma 2 dell'art. 29 - lo stesso art. 29 della medesima legge regionale.

In base all'art. 29 – per quanto qui rileva – il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano (comma 1); il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi: a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare; b-bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato (comma 2); il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal P.S.C., e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi (comma 2-bis); gli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis non sono soggetti al P.O.C. e sono attuati attraverso intervento diretto (comma 3).

E' evidente nell'impianto delle disposizioni richiamate la subordinazione del R.U.E. a quanto stabilito dal P.S.C.

L'art. A-10 dell'allegato alla legge disciplina poi gli Ambiti urbani consolidati: li definisce quali parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione (comma 1); indica gli obiettivi della pianificazione urbanistica comunale con riguardo agli ambiti urbani consolidati, consistenti nel mantenimento e nella qualificazione dei livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali esistenti, nel miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, nella qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, in un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili; la medesima pianificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso (comma 2). Spetta al P.S.C individuare il perimetro di tali ambiti, indicarne le caratteristiche e la struttura funzionale e definire le politiche e gli obiettivi da perseguire a norma del comma 2, mentre le trasformazioni edilizie e funzionali ammissibili sono disciplinate dal R.U.E. (comma 3).

In questo quadro legislativo regionale, rilevante ratione temporis per il caso di specie, si collocano gli artt. 25 e 26 del P.S.C. bolognese, che è inequivoco nell'assegnare al R.U.E. il solo potere di interventi sul patrimonio edilizio esistente. Infatti, l'art. 25 del P.S.C. disciplinava gli ambiti pianificati consolidati, definendone i caratteri (parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati

livelli prestazionali), individuandone gli obiettivi (il mantenimento delle buone caratteristiche di qualità, conseguite negli Ambiti in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo) e affidando al R.U.E. la disciplina degli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla manutenzione e all'adeguamento e al P.O.C. la individuazione e la disciplina degli interventi di qualificazione o integrazione delle dotazioni territoriali o delle infrastrutture per l'urbanizzazione.

In base al medesimo art. 25, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si attuano sulla base della normativa del R.U.E.

L'art. 26 riguardava poi gli ambiti infrastrutturali, quali parti del territorio occupate da infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a-questa utilizzazione. II R.U.E., a sua volta, si pone armonicamente su questa linea, in quanto (art. 66) circoscrive gli usi consentiti e delimita gli interventi nell'area che interessa, relativi ai soli edifici esistenti.

L'art. 66 del R.U.E. in questione disciplina infatti gli ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati), ulteriormente definendoli e precisando che alle aree comprese all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi, si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 64 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 64 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 65 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 65 (Ambiti consolidati di qualificazione di quali regole stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite, purché senza aumento di superficie utile.

L'art. 67 del R.U.E. in questione riguarda poi gli usi esclusi e gli usi soggetti a verifica d'ammissibilità, relativi a interventi su edifici esistenti inutilizzati. L'ambito infrastrutturale risulta assoggettato alla disciplina dell'ambito consolidato.

Il sistema di pianificazione comunale era quindi articolato in un Piano Strutturale Comunale, un Piano Operativo Comunale, un Piano Operativo Comunale e un Regolamento Urbanistico Edilizio. Al primo spettava la pianificazione degli Ambiti di intervento del territorio comunale, operando scelte politico-amministrative con riguardo alle vocazioni e destinazioni delle aree e osservando i vincoli sovraordinati derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale.

Il P.S.C. non stabiliva direttamente l'edificabilità dei suoli (riservata al P.O.C.) ma svolgeva una funzione di indirizzo per la gestione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzato, urbanizzato, urbanizzato di indirizzo per la gestione del territorio, secondo quanto stabilito dalla 1.r. n. 20/2000, con la relativa capacità massima insediativa potenziale.

Il P.O.C. costituiva invece lo strumento operativo, necessario per definire gli interventi coerenti con il P.S.C., da realizzare negli ambiti già delimitati, ivi compresa l'attribuzione dei relativi diritti edificatori. 10.2. Nel caso di specie, l'area interessata, classificata dal P.S.C. quale "Territorio urbano strutturato", era inclusa in Ambito infrastrutturale facente capo ad Ambito consolidato.

Il P.S.C. rinviava poi, come si è visto, al P.O.C. e al R.U.E. per la regolazione degli interventi, rispettivamente, indiretti e diretti sul patrimonio esistente.

Il rinvio al R.U.E. rimetteva a tale strumento la disciplina degli interventi sul patrimonio esistente senza lasciare margini alle capacità edificatorie.

La formulazione degli artt. 66 e 67 non consentiva – come invece auspicato dall'appellante – un'autonoma regolazione da parte del R.U.E. degli interventi di nuove costruzioni.

Va ribadito che ciò risulta conforme e coerente con le richiamate previsioni del P.S.C. e con lo stesso articolo A10 dell'allegato alla legge regionale il quale, per questi Ambiti, attribuisce al livello sovraordinato della pianificazione comunale il compito di favorire la qualificazione funzionale ed edilizia attraverso interventi di "recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio di destinazione d'uso". Si tratta pur sempre di interventi minori a integrazione o modifica o sostituzione dell'esistente e non di interventi di nuova costruzione.

La tesi prospettata dall'appellante è di segno diverso e non può essere condivisa, essendo diretta a ricomprendere nella trasformazione, intesa in senso estensivo, la nuova costruzione. Sia l'art. A10 dell'allegato alla legge regionale sia l'art. 29, comma 2, della medesima legge regionale contemplano, come si è visto, una disciplina generale con riferimento a una serie di interventi di trasformazione per gli ambiti consolidati, con esclusione di nuove costruzioni.

Né è possibile attribuire una efficacia cogente all'art. 29, comma 2-bis, della legge regionale, laddove consente – ma non impone – al R.U.E., per le parti del territorio specificamente individuate dal P.S.C. ed in conformità ad esso, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili.

E' invece frutto di una discrezionale scelta dell'amministrazione, per l'ambito in questione, ammettere solo la trasformazione dell'esistente e non la nuova costruzione. Al contrario, la determinazione degli indici edilizi non spetta al R.U.E. bensì al P.O.C., in conformità con quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale ("Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi, anche apportando

rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela"). Si tratta, pertanto, di una legittima scelta discrezionale effettuata, a monte, dal Comune (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4891 del 2021).

citato l'attribuzione di diritti edificatori ex novo. E d'altronde tali conclusioni risultano del tutto in linea con il quadro regolatorio di riferimento, sopra tratteggiato.

Se negli Ambiti viene ammessa una serie di limiti alle nuove costruzioni, la relativa previsione della disciplina regionale proprio perché le scelte operate in sede locale restano rimesse a valutazioni discrezionali censurabili solo per irrazionalità o travisamento di fatto. Avendo l'appellante impugnato solo il R.U.E., una volta che, come nel caso in esame, è dimostrato che esso è coerente con le scelte già effettuate con il P.S.C. e con la funzione affidata al R.U.E., non residuano margini o ragioni per potere dichiarare la illegittimità della disposizione del R.U.E. impugnata Il Collegio ritiene quindi che non sussistano i vizi dedotti dall'appellante con riguardo all'azione del Comune nel rigetto delle osservazioni presentate (primo rilievo dell'appellante).

In primo luogo, va considerato il diverso tenore delle osservazioni al P.S.C. (volte alla individuazione di una sottozona che regolasse l'attività di rimessaggio camper come attività autonoma, con possibilità di realizzare manufatti per il ricovero dei camper, ma senza riferimento a nuovi volumi e S.U.) rispetto a quelle al R.U.E.

In secondo luogo, come messo correttamente in rilievo dalla sentenza impugnata, l'Amministrazione - rinviando sia al P.O.C. sia al R.U.E. aveva già anticipato, in modo non equivoco, che questi strumenti avrebbero potuto disciplinare le modalità di intervento e trasformazione dell'esistente mentre non aveva

Peraltro, le osservazioni formulate dai proprietari interessati nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, fermo restando il loro rilievo di apporto collaborativo, non possono assurgere a causa di specifiche aspettative (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. IV, nn. 3643 del 2016, 874 e 2089 del 2017). Quanto al secondo rilievo, con il quale l'appellante contesta la diversità di collocazione del terreno di proprietà della società rispetto a quello oggetto della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna n. 677 del 2015, richiamata dalla sentenza qui impugnata, non può sfuggire che entrambe le zone considerate dalle sentenze nn. 677 del 2015 e 679 del 2015 (quest'ultima oggetto del presente appello), appartengono al medesimo Ambito, sotto il profilo urbanistico. Basti considerare che l'art. 66 del R.U.E. in questione precisa che si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora

si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati), vale a dire le medesime disposizioni poste alla base della sentenza n. 677 del 2015. In base agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, spettava al P.S.C. classificare il territorio determinando l'appartenenza ai vari "Ambiti" regolati a monte dalla legge regionale citata (allegato, articoli da A-1 ad A-21).

L'area in questione risultava classificata dal P.S.C. nell'Ambito infrastrutturale (art. 26 del relativo Quadro normativo) del P.S.C. Una volta chiarito – come non è contestato – che l'Ambito infrastrutturale costituisce una specificazione rispetto al generale "Ambito urbano consolidato" ex art. A10 della 1.r. n. 20/2000, le considerazioni svolte nella sentenza n. 677 del 2015 sono coerentemente riferibili all'odierna controversia, in quanto anche tale sentenza n. 679 del 2015 per avere fatto riferimento alla motivazione di una decisione resa in merito a un identico Ambito.

A loro volta, gli artt. 62 e 63 del R.U.E. all'epoca vigente, per gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti e specializzati, ribadivano dunque quanto già indicato dal P.S.C., ovverosia che erano disciplinati unicamente gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, quindi gli interventi fino alla ristrutturazione, non lasciando spazio – come invece auspicato dall'appellante – all'autonoma regolazione da parte del R.U.E. degli interventi di nuove costruzioni ma consentendo unicamente gli interventi di trasformazione di edifici già esistenti entro tale soglia.

11. In conclusione, per le ragioni esposte l'appello va respinto. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e dei criteri di cui al rego dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all'art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche

in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 1576/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Bologna le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000 (euro

IL SEGRETARIO

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

seimila), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati: Vito Poli, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere Silvia Martino, Consigliere

Claudio Tucciarelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Claudio Tucciarelli IL PRESIDENTE Vito Poli